

VERBALE di ACCORDO
(Art. 19 D.L. 18/2020)

Addì 3 aprile 2020, si sono riunite in modalità videoconferenza

- la **Network Contacts srl**, in persona del Procuratore e Direttore Generale Dott. Giulio Saitti, di seguito anche la Società
- le **Segreterie Nazionali della SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL TELECOMUNICAZIONI**,

per concordare criteri e modalità di applicazione in relazione all'accesso al trattamento ordinario del Fondo di Integrazione Salariale con erogazione di assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'Art. 19 D.L. 17 marzo 2020.

L'Azienda e le OO.SS. SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL – UGL
TELECOMUNICAZIONI

Premesso che

- La Network Contacts srl, nel mese di marzo, al fine di affrontare l'emergenza sanitaria in atto, ha disposto la riconversione di tutte le attività in modalità smart working, fornendo ai dipendenti tutti gli strumenti tecnologici a ciò indispensabili (pc portatili, connessioni, ecc.);
- L'operazione di conversione ha assunto dimensioni molto rilevanti soprattutto in un settore che non aveva un'esperienza di remotizzazione e caratterizzato dall'utilizzo di strumenti tecnologici particolarmente professionali;
- Tale iniziativa ha consentito di salvaguardare prioritariamente la salute dei lavoratori e la continuità aziendale;
- Tuttavia nel corso del mese di marzo e per il tempo strettamente indispensabile all'approvvigionamento di tutti gli strumenti tecnici necessari alla citata riconversione, la Società, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, si è vista comunque costretta a sospendere temporaneamente i rapporti di lavoro nonché a rimodulare temporaneamente il distanziamento tra le postazioni di lavoro come poi stabilito anche dall'accordo Governo/OO.SS. del 14/3/2020 e dall'accordo sindacale nazionale del 16 marzo;
- Ad oggi, la quasi totalità dei dipendenti è in grado di erogare la propria prestazione di lavoro dal proprio domicilio;
- Stante quanto sopra, la Società, ha comunque necessità di accedere all'ammortizzatore sociale di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020, sia a copertura delle sospensioni già disposte, sia a copertura delle residue occasioni inutilizzabilità della prestazione lavorativa.

Tutto ciò premesso, le Parti, dopo ampia discussione

Convengono quanto segue

La Società, presso tutte le unità produttive e per tutto il personale in forza, potrà accedere all'ammortizzatore sociale nel rispetto del comma 1 dell'art. 19 del DL 17 marzo 2020, a



far data dal 1° marzo 2020 con rotazione che verrà effettuata all'interno delle singole commesse tra i profili professionali fungibili rispettando criteri di equità.

- a) Per il periodo interessato dalle sospensioni della prestazione che si sono rese necessarie per la remotizzazione delle attività, come indicate in premessa e per la redistribuzione delle postazioni di lavoro necessaria per garantire Sicurezza dei lavoratori, come da protocolli già adottati e condivisi con l'accordo sindacale nazionale del 16 marzo u.s. (es: le posizioni a scacchiera);
 - b) in caso di chiusura delle sedi (o parti di esse) in conseguenza di necessità di effettuare sanificazioni straordinarie, come da protocollo sanitario adottato, oppure a seguito di eventuali provvedimenti emessi dalle Autorità competenti;
 - c) per tutelare la salute dei lavoratori di cui all'Art. 39 del DL 17 marzo 2020 (dipendenti disabili gravi o con figli disabili gravi oppure lavoratori con gravi patologie, immunodepressi o ridotta capacità lavorativa), qualora la loro prestazione lavorativa non possa, al momento, essere svolta da remoto per motivazioni tecnologiche
 - d) in caso di interruzione totale o parziale di servizi a seguito di determinazioni dei Committenti connesse e/o conseguenti l'emergenza "Covid-19". In relazione ai casi di cui al presente punto saranno sospesi anche i lavoratori dei reparti interessati alla diminuzione e cessazione già posti in lavoro remotizzato;
 - e) chiusura di reparti aziendali non indispensabili alla produzione come previsto dall'art.1 comma 7 lettera c) del DPCM 11 marzo 2020 n.6;
2. Le Parti, concordano che la società anticiperà a tutti i lavoratori i trattamenti di integrazione salariale sia per le sospensioni già ad oggi intercorse, sia per quelle che eventualmente seguiranno. I pagamenti saranno disposti con le normali tempistiche di paga dei salari mensili.
 3. La Società, su richiesta delle OO.SS., si impegna a privilegiare, per i lavoratori che ne faranno espressa richiesta, la fruizione delle ferie e dei permessi rispetto alla collocazione in trattamento di integrazione salariale.

Le Parti concordano che le verifiche del presente accordo vengono demandate alle RSU/RSA dei singoli centri e le competenti OO.SS. anche in modalità telematica.

Il presente accordo, unitamente alle successive informazioni preventive che saranno fornite alle RSU/RSA, è da ritenersi parte integrante delle informazioni effettuate ai sensi del comma 2 del art. 19 del DL 17 marzo 2020.

Letto, confermato e validato in via telematica.

Network Contacts srl

SLC CGIL FISTEL CISE UILCOM UIL UGL Telecomunicazioni

